Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 gennaio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1577.
Provvedimenti per la cooperazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti;

Visti i regi decreti 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 13 dicembre 1927, n. 2499 e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, contenenti norme di vigilanza sulle società cooperative;

Visto il titolo VI, capo I del Codice civile, Libro V;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo unico delle leggi sul bollo ed il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, contenente il testo unico delle leggi sul registro;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

VIGILANZA E ISPEZIONI

Art. 1.

(*Vigilanza*).

La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente.

Le cooperative comprese nell'elencazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonchè quelle di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.

Il Ministero dell'industria e commercio e la Banca d'Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 2.

(*Ispezioni*).

La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 18.

Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia.

Art. 3.

(*Esecuzione delle ispezioni*).

Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le ispezioni straordinarie sono eseguite dai funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e uffici periferici dipendenti o delle prefetture

Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.

Art. 4.

(*Competenza delle associazioni nazionali*).

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.

(*Riconoscimento delle associazioni nazionali*).

Il riconoscimento di cui all'articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all'art. 12 del Codice civile.

Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per caduno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'associazione richiedente.

Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori, formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.

Art. 6.
(Vigilanza sulle associazioni).

Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con i Ministeri competenti per materia.

Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale per le cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.

Art. 7.
(Norme e contributi per le ispezioni ordinarie).

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero stabilisce inoltre i contributi dovuti dalle cooperative alle associazioni nazionali per l'esercizio della vigilanza.

Art. 8.
(Spese per le ispezioni eseguite da funzionari statali).

Le competenze spettanti agli ispettori per le ispezioni di cui ai comma 2 e 3 dell'art. 3, nel caso in cui dal verbale di ispezione risultino accertate gravi irregolarità, sono a carico degli enti ispezionati e sono corrisposte nella misura stabilita dalle norme in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 9.
(Oggetto delle ispezioni ordinarie).

Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente:

a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l'ente;

c) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

L'ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell'ente e soccorrerli della propria assistenza.

Art. 10.
(Poteri degli ispettori).

Gli enti ispezionati hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni ispezione deve essere redatto processo verbale. Il verbale è redatto in tre originali, datati e sottoscritti, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante dell'ente, il quale può farvi iscrivere le sue osservazioni.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente ispezionato può presentare ulteriori osservazioni.

L'ispettore è tenuto al segreto d'ufficio.

Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri due vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale che ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che si tratti di ispezione ordinaria o di ispezione straordinaria.

Se l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data del verbale.

Tale adempimento deve essere effettuato nei confronti del Ministero dell'industria e commercio, ove trattasi di cooperative di produzione.

Art. 11.
(Effetti delle ispezioni).

In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonchè la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonchè agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorchè si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio.

Art. 12.
(Annotazioni dei risultati delle ispezioni).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura che i provvedimenti adottati in seguito all'ispezione siano annotati nel registro prefettizio e nello schedario generale.

CAPO II.

REGISTRI PREFETTIZI E SCHEDARIO GENERALE

Art. 13.
(Riordinamento del registro prefettizio).

Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonchè dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto.

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:

Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista.

Art. 14.
(*Procedura per l'iscrizione*).

Per l'iscrizione degli enti contemplati dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate nel titolo secondo del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, relativamente alle iscrizioni delle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, salvo le disposizioni seguenti:

1) nello specchio nominativo dei soci da prodursi ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento, in luogo dell'indicazione dell'arte o industria esercitata dal socio, richiesta per le cooperative di produzione e lavoro, sarà invece indicata la sua attività di lavoro;

2) per ottenere l'iscrizione i consorzi debbono presentare al Prefetto della provincia apposita domanda corredandola:

a) di una copia legale dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) di un certificato della prefettura comprovante che le singole cooperative associate sono debitamente iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del presente decreto;

c) di un estratto della deliberazione presa da ciascuna cooperativa per l'adesione al consorzio con l'approvazione del suo statuto;

d) della ricevuta comprovante l'eseguito deposito presso un istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto dagli enti aderenti. Tale deposito dovrà rimanere presso l'istituto di credito sino alla legale costituzione del nuovo ente;

e) di un documento da cui risulti il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell'ente.

Il Prefetto accertato che la struttura e l'organizzazione degli enti sono rispondenti alle norme legislative, alle finalità statutaria ed ai principi mutualistici e, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la loro iscrizione nel registro prefettizio.

Art. 15.
(*Istituzione dello schedario generale della cooperazione*).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.

In tale schedario sono iscritti:

a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi nonchè quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonchè i consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale. Questi ultimi dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la stessa documentazione richiesta all'art. 14 per i consorzi provinciali e la loro iscrizione nello schedario sarà ordinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni come il registro prefettizio e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per provincie.

Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 16.
(*Effetti giuridici dell'iscrizione nel registro e nello schedario*).

L'iscrizione nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione implica il riconoscimento giuridico degli enti di cui alla lettera *b*) degli articoli 13 e 15.

La mancanza di iscrizione nel registro e nello schedario predetto esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

CAPO III.
COMMISSIONI

Art. 17.
(*Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza*).

Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:

a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26, secondo capoverso del regolamento predetto, sono portati da tre a cinque;

b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera *b*) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 18.
(*Istituzione della Commissione centrale per le cooperative*).

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero stesso;

2) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori pubblici, Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, nonchè un rappresentante del Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e partigiani e uno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso riconosciute a norma dell'art. 5 in numero di cinque per ciascuna associazione;

4) un esperto nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Presidente della Commissione è il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che può delegare il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il vice presidente è nominato dalla Commissione fra i suoi componenti.

La segreteria della Commissione è costitui a fra funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.

Art. 19.

(Comitato).

In seno alla Commissione centrale per le cooperative è costituito un Comitato composto dal presidente, da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 del precedente articolo e da tre membri scelti tra quelli indicati al numero 3 dell'articolo predetto. Il presidente può farsi sostituire dal direttore generale della cooperazione.

Spetta al Comitato di:

a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal presente decreto;

b) esprimere il proprio parere nei casi di urgenza, sulle questioni deferite alla Commissione.

Il Comitato può chiedere che su determinate questioni sottoposte al suo esame si pronunci la Commissione.

Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.

Art. 20.

(Compiti della Commissione).

La Commissione centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonchè dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;

c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonchè sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonchè con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.

Art. 21.

(Spese per il funzionamento delle Commissioni).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

Art. 22.

(Numero minimo dei soci delle cooperative).

Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci ma non inferiore a nove. Per le cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti tale numero è elevato a 25. Per le cooperative di consumo a 50.

Art. 23.

(Requisiti dei soci delle cooperative).

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

E' consentita in via eccezionale l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque mai superiore al 4 % di quello complessivo dei soci.

Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi come soci intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del

decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitino attività diversa dalla coltivazione della terra.

I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo famigliare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 4 % di quello complessivo dei soci.

Art. 24.

(Limiti azionari per i soci delle cooperative).

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a L. 250.000 nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a L. 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a L. 10.000.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 Codice civile.

Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicati nell'articolo predetto.

Art. 25.

(Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali).

Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente.

Art. 26.

(Requisiti mutualistici).

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.

In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Art. 27.

(Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti).

I Consorzi di cooperative, ammissibili ai pubblici appalti, devono produrre, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, oltre ai documenti di cui all'art. 60 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per ciascuna cooperativa associata:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo firmato dal presidente.

I consorzi di cui al presente articolo non possono essere costituiti da un numero di cooperative inferiore a cinque comprendenti complessivamente almeno 250 soci.

Ogni cooperativa non può sottoscrivere una quota o azioni del consorzio per un importo inferiore a lire 25.000.

Il capitale dei consorzi non può essere inferiore a L. 250.000. Fino a che non si saranno uniformati alle disposizioni precedenti i consorzi attualmente in attività non potranno concorrere alla assunzione di altri lavori oltre quelli in corso.

Art. 28.

(Statistiche).

Ogni due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicherà l'elenco delle cooperative ed altri enti contemplati dal presente decreto insieme alle principali notizie statistiche o descrittive relative agli enti stessi.

Art. 29.

(Esenzioni fiscali).

Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — GRASSI — TUPINI — SEGNI — PELLA — DEL VECCHIO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 1578.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santo Anello in Cattedrale, in Perugia.

N. 1578. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Santo Anello in Cattedrale, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947.

Sostituzione di due membri del Consiglio superiore delle miniere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle Miniere;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, relativo alla costituzione del Consiglio predetto per il triennio 1947-49;

Vista la lettera in data 23 settembre 1947, n. 2902, con la quale l'avv. Dante Crudele, direttore generale del Demanio, è stato designato a rappresentare il Ministero delle finanze in seno al Consiglio superiore delle miniere in sostituzione dell'avv. Gino Bolaffi.

Vista la lettera in data 22 ottobre 1947, n. 4911, della Federazione italiana minatori e cavatori, con la quale il perito minerario Bacci Giuseppe, segretario nazionale di detta Federazione, è stato designato a rappresentare i lavoratori minerari in seno allo stesso Consiglio, in sostituzione del sig. Colia Giuseppe;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

I signori avv. Dante Crudele, direttore generale del Demanio e Giuseppe Bacci, segretario nazionale della Federazione italiana minatori e cavatori, sono chiamati a far parte del Consiglio superiore delle miniere, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Gino Bolaffi e del sig. Giuseppe Colia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 338

(258)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria e dalla manovalanza generica dei comuni di Altavilla Irpina, Andretta, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Calitri, Carife, Cervinara ed altri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Avellino:

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria e dalla manovalanza generica dei comuni di Altavilla Irpina, Andretta, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Calitri, Carife, Cervinara, Conza della Campania, Domicella, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Mirabella, Montefalcione, Montella, Morra De Sanctis, Pietradefusi, Prata P. U., Pratola Serra, Quindici, Rotondi, Monteverde, S. Angelo dei Lombardi, S. Martino V., Savignano, Solofra, Trovico, Tufo, Vallata, Villanova B., Avella, Mango sul Calore, Volturara Irpina, permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria e dalla manovalanza generica dei comuni di Altavilla Irpina, Andretta, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Calitri, Carife, Cervinara, Conza della Campania, Domicella, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Mirabella, Montefalcione, Montella, Monteverde, Morra De Sanctis, Pietradefusi, Prata P. U., Pratola Serra, Quindici, Rotondi, S. Angelo dei Lombardi, S. Martino V., Savignano, Solofra, Trovico, Tufo, Vallata, Villanova B., Avella, Mango sul Calore, Volturara Irpina, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 8 marzo 1947, è prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istru-

zione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 9

(200)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1947.

Norme integrative del decreto Ministeriale 5 settembre 1947, concernente i prodotti igienici-sanitari sottoposti al controllo dall'Istituto superiore di sanità, nonchè le relative tariffe.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, nonchè i decreti Ministeriali 5 febbraio 1929 e 20 luglio 1938;

Visto il decreto Ministeriale del 5 settembre 1947 che approva le tabelle indicanti i prodotti e materiali igienico-sanitari sottoposti al preventivo controllo dall'Istituto superiore di sanità, nonchè le relative tariffe;

Rilevata la necessità di apportare una integrazione al citato decreto Ministeriale 5 settembre 1947, nel senso di includere fra i prodotti soggetti al controllo dall'Istituto superiore di sanità anche i disinfettanti e disinfestanti, e i presidi medico-chirurgici in genere, determinando le relative tariffe;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, 2° comma del decreto Ministeriale 5 settembre 1947 è sostituito dal seguente:

« E' approvata, altresì, la tabella *C* indicante le prestazioni da effettuarsi dall'Istituto stesso per il controllo di apparecchi, delle sostanze radioattive e dei presidi medico-chirurgici, nonchè le tariffe relative ».

Art. 2.

Nella tabella *C* allegata all'art. 1 del decreto Ministeriale 5 settembre 1947 è aggiunta la seguente voce in fondo all'attuale numerazione:

« 12. — Controllo dei prodotti disinfettanti e disinfestanti e dei presidi medico-chirurgici in genere: L. 5000.

La tariffa potrà essere elevata sino al limite massimo di L. 10.000, a giudizio dell'Istituto, quando i mezzi adoperati per il controllo, in relazione alla speciale natura dei prodotti, richiedano spese eccezionali ».

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(260)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visti i decreti del Capo provvisorio dello Stato 2 febbraio 1947, n. 16, e 4 giugno 1947, n. 406, sulla ricostituzione dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1948:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl Paolo, per la stanza di compensazione;

Carfagna avv. Umberto, Peroni Emilio, Zanni Michele, Zeitun Giacomo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cacchi Arnaldo, per l'Istituto di emissione;

Bruti Igino, D'Amelio Mario, Stamm Pierluigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Chiodi prof. Cesare, per la stanza di compensazione;

Ganna Guido, Pullè Roberto, Guida Michele, Capietti Pietro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli cav. lav. Lodovico, per l'Istituto di emissione;
Angeli ing. Vittorio, Leonzio dott. Ugo, Canesi ragioniere Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Barra dott. Benedetto, per la stanza di compensazione;
Caffarena Giacomo, Gerbino avv. Angelo, Ramella avv. Umberto, Ruffini Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;
Brignone avv. Carlo, Fujani rag. Alfredo, Pellegrini Fernando, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Gualco rag. Adelio, per la stanza di compensazione;
Dolcetta dott. Italo, Fabiano rag. Bartolomeo, Dall'Orso Nicola Giuseppe, Pellerani Lorenzo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;
Zorzoli Carlo, Rossi rag. Armando, Cerutti Mario, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Forti rag. Francesco, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. Giuseppe, Magni rag. Arminio, Vignoli rag. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Veronesi dott. Carlo, per l'Istituto di emissione;
Pietra dott. Angelo, Garassino Stefano, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Gargani Giovanni, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Rizzini dott. Luigi, Milla rag. Luigi, Catani dottore Antonio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;
Zoli avv. Adone, Pastacaldi rag. Mario, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Corigliano rag. Antonino, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione
Gianquinto dott. Antonio, Rossi dott. Giovanni, Marchetto rag. Virgilio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;
Gianna rag. Giuseppe, Dal Palù dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

I funzionari, delegati dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa valori, come membri senza voto deliberativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(261)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1948.

Variazioni nella misura del sopraprezzo sui canoni e sulle tariffe per le radioaudizioni circolari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato n. 557 del 30 dicembre 1946, concernente variazioni ai canoni relativi al servizio delle radiodiffusioni circolari, e n. 1542 del 31 dicembre 1947, concernente nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Riconosciuta la necessità di adeguare l'ammontare dei canoni di radioaudizioni alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sopraprezzo sul canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, è elevata, per il primo semestre dell'anno 1948, da L. 290 a L. 1040.

Pertanto l'ammontare che l'abbonato dovrà corrispondere per il suddetto periodo, sarà di L. 1250, e comprende la quota di canone di L. 210 ed il sopraprezzo nella misura anzidetta di L. 1040.

La Società Radio Audizioni Italia, concessionaria del servizio delle radioaudizioni circolari, è autorizzata a maggiorare nella proporzione del 150 % i canoni comprensivi del sopraprezzo stabilito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, sia degli abbonamenti speciali sia di quelli per gli impianti centralizzati.

Art. 2.

E' data facoltà agli abbonati di corrispondere la quota semestrale di L. 1250 in due rate trimestrali di L. 650 caduna.

E' data inoltre facoltà agli abbonati di corrispondere contestualmente alla prima semestralità anche una somma di pari importo per il secondo semestre, nel qual caso essi fruiranno di una riduzione di L. 50 sull'ammontare complessivo delle due rate.

Art. 3.

Gli abbonati che non intendono sottostare all'aumento del sopraprezzo di cui all'art. 1, possono dare la disdetta dell'abbonamento, con le modalità previste dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il termine del 31 gennaio stabilito per il pagamento del canone è prorogato, per l'anno 1948, al trentesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Nella tabella allegata al presente decreto, sono riportati i ratei mensili del canone più il sopraprezzo relativi agli abbonamenti ordinari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1948

Il Ministro: D'ARAGONA

Tabella dei canoni e dei ratei per i nuovi abbonamenti alle radioaudizioni per uso privato

Pagamento semestrale con scadenza a giugno

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	Totale L.
Gennaio	Gennaio-giugno	210	1.040	1.250
Febbraio	Febbraio-giugno	175	875	1.050
Marzo	Marzo-giugno	140	700	840
Aprile	Aprile-giugno	105	525	630
Maggio	Maggio-giugno	70	350	420
Giugno	Giugno	35	175	210

Nuovo abbonamento contratto nel primo semestre con versamento anticipato per il secondo semestre di un importo pari alla prima semestralità

Inizio dell'abbonamento in	Periodo	Canone e ratei (comprensivi anche del soprapprezzo) con scadenza a giugno L.	Importo per il 2° sem. L.	Totale L.	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata L.	Totale L.
Gennaio	Genn.-dicemb.	1.250	1.250	2.500	50	2.450
Febbraio	Febbr.-dicemb.	1.050	1.250	2.300	—	2.300
Marzo	Marzo-dicemb.	840	1.250	2.090	—	2.090
Aprile	Aprile-dicemb.	630	1.250	1.880	—	1.880
Maggio	Maggio-dic.	420	1.250	1.670	—	1.670
Giugno	Giugno-dic.	210	1.250	1.460	—	1.460

Visto, *il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
D'ARAGONA

Tabella dei canoni per il rinnovo degli abbonamenti alle radioaudizioni per uso privato

Pagamento semestrale

Periodo	Canone L.	Sopraprezzo L.	Totale L.
1° semestre gennaio-giugno	210	1.040	1.250

Pagamento a rate trimestrali

Periodo	Canone L.	Soprapprezzo L.	Totale + aumento di 1/25 L.	Totale L.
Trimestre gennaio-marzo e trimestre aprile-giugno .	105	520	625 + 25	650

Pagamento contestuale alla prima semestralità di una somma di uguale importo per il secondo semestre

Periodo	Canone e sopraprezzo relativo al 1° semestre L.	Uguale importo per il 2° semestre L.	Totale L.	Riduzione di 1/25 della semestralità anticipata L.	Totale L.
Gennaio-dicembre	1.250	1.250	2.500	50	2.450

Visto, *il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni*
D'ARAGONA

(268)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 24 dicembre 1947.

Sottoposizione al controllo sanitario delle provenienze navali dai porti siriani e libanesi (Ordinanza di sanità marittima n. 3 del 1947).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità in data 22 corrente circa l'esistenza di casi di colera in Siria;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944 cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Considerato che la accertata esistenza di focolai di colera in Siria costituisce notevole pericolo per la difesa profilattica del Paese;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dai porti siriani e libanesi sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Art. 2.

A datare dal giorno 31 corrente mese le navi provenienti da porti siriani e libanesi non saranno ammesse a pratica nei porti nazionali a ciò abilitati se non allo scadere del quinto giorno dalla partenza dal porto siriano e libanese di provenienza.

Art. 3.

I passeggeri che non risultassero vaccinati da non oltre sei mesi e da non meno di sei giorni saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria per cinque giorni dall'arrivo della nave previo espletamento degli opportuni accertamenti batteriologici intesi ad identificare eventuali portatori sani di bacilli del colera.

Art. 4.

E' vietata l'importazione dalla Siria e dal Libano di alimenti freschi come pesci, molluschi, frutta, ortaggi, legumi e verdure, nonchè di stracci a meno che non si tratti di partite confezionate in balle compresse e cerchiate, come prescritto nell'art. 28 dell'ordinanza n. 1 del 1930. L'importazione dalla Siria e dal Libano di effetti usati e di ogni altra merce che, a giudizio insindacabile dell'autorità sanitaria marittima, possa costituire tramite di contagio, è subordinata alla esecuzione di operazioni di disinfezione secondo le modalità prescritte caso per caso dall'autorità suddetta.

Art. 5.

I prefetti delle Provincie marittime e gli Uffici provinciali di sanità pubblica competenti, a mezzo degli Uffici di sanità marittima con il concorso delle Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1947, registro n. 22, foglio n. 73, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso, di un mutuo di L. 24.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(262)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 16 gennaio 1948, i signori avv. Salvatore Sammartino e geometra Aurelio Caracciolo sono nominati rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

(263)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati due marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ignazio Staccioli, già esercente in Roma.

Per il terzo marchio mancante, la ditta Staccioli ha prodotto atto notorio comprovante l'avvenuto smarrimento.

Tali marchi recavano il n. 7.

(237)

Deformazione e sostituzione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta De Simone Gennaro esercente in Napoli.

Tali marchi che recavano il n. 13, sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(235)

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta Ammirante Raffaele esercente in Napoli.

Tali marchi che recavano il n. 109, sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(236)

Si comunica che sono stati deformati i vecchi marchi di identificazione per metalli preziosi della ditta De Stefano Alessandro esercente in Napoli.

Tali marchi che recavano il n. 25, sono stati sostituiti con altri di nuovo tipo.

(238)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pennabilli (Pesaro)

La zona di Pennabilli (Pesaro), della estensione di ettari 500, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada di Scavolino - fosso di Scavolino Quota 1270;

ad est, quota 1270 - testa del monte confini comune di Carpegna;

a sud, fosso Valle Ortaia;

ad ovest, strada della cantoniera - S. Lorenzo - strada del Gallo.

(229)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Paderno Ossolaro (Cremona)

La zona di Paderno Ossolaro (Cremona), della estensione di ettari 363 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura della annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strada comunale Paderno - Annicco;

ad est e sud, strada comunale Luignano Paderno;

ad ovest, strada comunale Annicco Luignano ed in parte canale Spinadesco.

(231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura dei Colli Euganei (Padova)

La zona dei Colli Euganei (Padova), della estensione di ettari 1445, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini: strada Rovolon Treponti quindi strada per Bresseo, strada per Luvigliano; strada per Torreglia indi a sud strada comunale Torreglia Castelnuovo e ad est strada comunale Castelnuovo - Teolo e da Teolo strada per Rovolon.

(232)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Orciatico (Pisa)

La zona di Orciatico (Pisa), della estensione di ettari 410, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord e ad est, con una linea passante dai poderi San Francesco, San Valeriano e Vezzano, sotto colle dell'Asino, e terminante ai Quercioli (bivio Volterrana Orciatico);

a sud, arriva fino sotto Orciatico, nella zona del torrente Foscecchia, comprendente parte dei poderi Fecciano e Feccianino;

ad ovest, linea pressochè retta passante dalla cima delle Biancane e dai poderi Pian delle Fonti e Molinaccio, fino a S. Francesco.

(234)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1948 - N. 9

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,10
Id 3,50 % 1902	67,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	83,70
Redimibile 3,50 % 1934	67,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,90
Id. 5 % 1936	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	77,175
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	97,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a duecento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 127317/12106.2.15.3/1.3.1 del 14 novembre 1947;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/202/262335 in data 3 dicembre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 3 dicembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1947
Registro Uff. risc. ferrovie n. 6, foglio n. 25. — PETRAROIA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di perito tecnico industriale per costruzioni aeronautiche o di perito tecnico in metallurgia o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o del pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente, alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 11 (e precisamente coloro che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età, ma sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente bando;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera, e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche e private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa,purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria e sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che, tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occa-

sione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di capo tecnico di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo sulla domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alla prova pratica la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza tra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire cento da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Ufficio sanitario centrale — Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Problema . . .	» 15
Disegno	» 10
Saggio di lavoro .	» 15
Esame orale 1ª parte .	» 15
Esame orale 2ª parte	» 15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafiche e pratiche.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

In applicazione del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 291 del 20 aprile 1947, coloro che dopo aver superato le prove scritte in un concorso per posti di sotto capo tecnico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e la cui graduatoria risulti approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi semprechè dimostrino con apposito documento di essersi effettivamente trovati nell'impossibilità di cui sopra, a sostenere le sole prove orali nel primo concorso pubblico bandito dopo la data di entrata in vigore del precitato decreto n. 291 e successivamente al loro congedamento, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei relativi posti.

Il beneficio di cui sopra non compete a coloro i quali posteriormente alla ottenuta idoneità alle prove scritte e anteriormente alla data di entrata in vigore del surripetuto decreto n. 291 abbiano partecipato ad altro concorso della stessa quali-

fica, cui si riferiva quello nel quale ottennero l'ammissione alla prova orale.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che saranno ammessi a sostenere le sole prove orali) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dal-l'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc di cui al presente punto 12.

13. — I primi duecento della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I capi tecnici di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non abbiano compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il capo tecnico di 3ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima o non raggiungesse la residenza assegnatagli, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi duecento della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di duecento.

15. — Nell'atto in cui i capi tecnici di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 3 dicembre 1947

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica*:

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare Problemi di 2° grado Logaritmi Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. — *Elementi di geometria descrittiva*:

Rappresentazione dei punti, retta e piani col metodo delle proiezioni ortogonali Problemi elementari.

3. — *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4. — *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza Sollecitazioni semplici Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. — *Meccanica applicata alle macchine*:

Cenni sulla composizione dei meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti Ruote di assortimento - Norme di unificazione Eccentrici.

Trasmissione per cinghie corte, corde e catene.

Regolazione del moto di un albero.

Volani: loro funzione Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6. — *Elettrotecnica*:

Elettrostatica: Leggi e definizioni fondamentali - Capacità dei condensatori e loro calcolo.

Correnti permanenti: Leggi di Ohm, di Kirchoff e di Ioule - Pile ed accumulatori.

Magnetismo Campi magnetici dovuti a correnti permamenti Circuiti magnetici - Elettromagneti - Leggi dell'induzione elettromagnetica Induttanza Mutua induttanza Rocchetto di Ruhmkorff.

Le correnti alternate Generalità sulle grandezze elettriche alternative Circuiti a corrente alternata monofase - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità in serie Condizione di risuonanza Circuiti in parallelo alimentati da una tensione alternata Potenza di una c. a. monofase Perdita per isteresi e correnti parassite Circuiti trifasi : generalità - Sistemi trifasi a stella e a triangolo - Potenza di un sistema trifase.

Circuito oscillatorio: Generalità ed impieghi.

Macchine generatrici e motrici a c. c.: Dinamo con eccitazione indipendente, in derivazione, in serie e composta F. e. m. e caratteristiche Potenza, riscaldamento, perdite,

rendimento - Accoppiamento delle dinamo Motori ad eccitazione in serie e in derivazione Avviamento e reostato - Coppia motrice F. c. e. m. Regolazione della velocità - Potenza, riscaldamento, perdite e rendimento.

Macchine generatrici a c. a.: Alternatori monofasi e trifasi Elementi caratteristici Parallelo degli alternatori - Motori sincroni: funzionamento a eccitazione e a carico costante Avviamento Motori asincroni trifasi: costituzione, funzionamento, regolazione della velocità Motori asincroni monofasi Motori a collettore.

Trasformatori: Elementi caratteristici Funzionamento dei trasformatori monofasi e trifasi Parallelo Autotrasformatori Trasformatori a corrente costante Conversione della corrente alternata in continua: convertitori e raddrizzatori - Regolazione della tensione continua.

Principali elementi costitutivi degli impianti elettrici: Cenni sugli impianti idroelettrici e termoelettrici Apparecchi di misura indicatori e registratori Trasformatori di misura Protezioni contro le sovracorrenti e le sovratensioni Apparecchi di regolazione Cabine e sottostazioni di trasformazione Criteri di calcolo delle linee di trasmissione Sostegni Quadri di distribuzione e di manovra - Distribuzione della energia elettrica.

Elementi degli impianti interni per luce e forza motrici: Dimensionamento e calcolo delle linee.

Sistema di misure Giorgi per le grandezze elettriche.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche.

Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.

7. — *Tecnologia meccanica:*

Proprietà caratteristica dei materiali metallici. Ferro e sue leghe. Materiali ferrosi. Lavorazione dei metalli basata sulla fusibilità. Lavorazione basata sulla malleabilità. Trattamenti termici. Procedimenti di saldatura dei metalli. Taglio dei metalli con l'ossigeno. Finiture a mano della forma grezza. Strumenti di misura e di controllo.

Macchine utensili per i metalli. Generalità sugli elementi geometrici degli utensili per lavorare i metalli. Studio descrittivo di un tornio parallelo a revolver - automatico alesatrice trapano piallatrice stozzatrice fresatrice rettificatrice affilatrice.

Macchine per tranciare, punzonare, bordare, stampare, imbutire.

Mole Studio delle lavorazioni e degli utensili per le suddette macchine. Macchine dentatrici; tipi principali ed attrezzature.

Controllo della precisione dei meccanismi.

8. — *Organizzazione del lavoro:*

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di una officina: ufficio tecnico di officina ed ufficio organizzazione del lavoro. Intercambialità dei pezzi. Tolleranze e sistemi di tolleranza; sistema di tolleranza I.S.A. Grado di lavorazione, calibri. Calcolo dei tempi di lavorazione ed accessori. Sistemi di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

9. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro:*

Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159, regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012, regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503, legge 1° giugno 1939, n. 1012).

10. — *Igiene del lavoro:*

Regio decreto 13 luglio 1913, n. 998 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sulla elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali (Concorsi) ROMA.

Il sottoscritto . . .
presa conoscenza dell'avviso in data 3 dicembre 1947 per il concorso a duecento posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere la prova pratica del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati Sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . .

Data,

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . posti di ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(130)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.